## Segue l'ottava collazione.
## Dei calzolai, dei sarti e di altri mestieri.
### Primo: Dei calzolai.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che nessun calzolaio, nè alcuno, che possa lavare strisce di cuoio o raspare pelli, nè debba lavare o raspare esso cuoio dalla casa degli eredi del fu Filippi di Carmagnola sopra alla bealera dei molini, nè in altro luogo verso moneta, presso il ponte di moneta di sotto, per 4 trabucchi al di sopra, e che in detti luoghi proibiti nessuno, o qualche persona, possa lavare trippe, nè viscere o rubalde; nè alcun barbiere od altri possa gettare acqua con cui avrà bagnato la barba ad un uomo, o ad uomini, in detta bealera dei molini; e nessuno faccia in detti luoghi proibiti, o sotto i detti luoghi, alcune latrine, o private, e se saranno state fatte, saranno tolte da colui o da coloro, che le avessero fatte, sotto la pena ed il bando di soldi 5 per qualunque caso e qualunque volta; e non possano in detti luoghi raspare o lavare dette pezze di cuoio; cosicchè la

raspatura o lavatura delle pezze di cuo
io o delle pelli vada o scorra nella beale
ra dei molini, nè altrove, sotto la mede
sima pena.

## Che nessuno getti piedi, nè corna nella strada.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque calzolaio, o qualunque altro che avrà discarnato, o pelato alcuni corami o pelli, o piedi di bestie, o corna, e le avrà gettate nella strada pubblica e per le strade ed anche sotto i portici, od in qualche parte di essi, dalla porta murata sino alla porta di Sacchirone, e dalla porta del cuniglio sino al ponte del Castello, dall'una e dall'al tra parte di dette vie, ed anche nelle cheriche sovra la piazza, sia in bando per qualunque caso e volta di soldi 5; e qualunque uomo di buona fama possa accusare con giuramento i contravventori, e gli si creda per l'accusa, ed abbia la terza parte del bando, e non di meno il Castellano sia tenuto ad inquisire ogni qualvolta avrà udito lagnanze dei predetti, e gli sarà stata fatta denunzia.

## Della rusca e del letame da non

## tenersi nelle vie di Gardezzana.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chiunque avrà deposto o deporrà della ruspa o del letame o dello stereo nelle vie pubbliche di Gardezzana, od in alcuna di esse, sia tenuto e debba portar via ed allontanare essa ruspa o letame fra 3 giorni dopo che l'avrà deposto, sotto pena di soldi 3 per qualunque caso e qualunque volta.

## Dei tessitori.

Parimenti si è stabilito che qualunque tessitore, che vorrà esercire il mestiere della tessitura in Carmagnola, sia tenuto e debba giurare di fare il ramo di tela di 6 aune o più, e larga secondo il modo solito o di più, e di conservare ossia custodire il filo a qualunque persona a cui apparterrà la tela, e rendere e restituire esso filo che avanzerà, e di tesser bene e sopprimere essa tela, sotto pena di soldi 5 per qualunque caso e qualunque volta.

## Quanto debbano avere i tessitori per la fattura della tela.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque tessitore o tessitrice riceva e possa

ricevere per suo salario soldi 2 astesi per qua-
lunque ramo di tela battista, e denari 20 per
un ramo di stoppa, e soldi 3 astesi per un
ramo di lino, o la sesta parte della tela se sarà
di volontà del padrone della tela, e soldi 5 per
un ramo da coperta, e soldi 3 per un ramo
da far sacchi; e chi prenderà di più, paghi
pel bando, per qualunque caso e qualunque
volta, soldi 5; e qualunque uomo di buona
fama lo possa accusare e si presti fede allo
accusatore con giuramento senza difesa; e
che qualunque tessitore o tessitrice si presenti
a giurare, da qui ad otto giorni dopo la pub-
blicazione dei capitoli, o della grida fatta
in seguito, di prendere in considerazione ed
osservare i predetti; chi ciò non farà, non
possa, nè debba esercitare la tessitura in
Carmagnola per la durata di un anno,
sotto la pena ed il bando, per qualunque
caso e qualunque volta, di soldi 5.

## Dei fabbriferrai.

Parimenti si è stabilito che qualunque
fabbroferrais abitante in Carmagnola
possa prendere per una massa da rin-
calzare convenientemente soldi 3 astesi,

e per un vomero soldi 2 e non di più, e chi contraverrà paghi, per qualunque caso e qualunque volta in cui avrà contravenuto, un soldo.

**Che colui che avrà la rendita d'un forno sia tenuto a mantener ivi un fornaio.**

Parimenti si è stabilito che chi avrà la rendita di qualche forno, sia tenuto e debba tenere e mantenere presso qualunque forno un fornaio conveniente conforme gli infrascritti capitoli, sotto la pena ed il bando per qualunque caso e qualunque volta di soldi 20.

**Che colui che avrà la rendita d'un forno sia tenuto a mantener chiusa la casa.**

Parimenti si è stabilito che colui che avrà la rendita di un forno, sia tenuto e debba mantenere la casa del forno ben coperta di coppi ossia tegole, e ben chiusa da siepi con malta attorno a tutto il forno e tanto più che il pane si possa ivi tenere al coperto, ed un buon uscio con serratura e chiave, e sia tenuto ad adempiere a questo sino alla

festa del carnasciale prossimo venturo, sotto la pena ed il bando di soldi 10 per quo-lunque caso; e da indi in poi così mante-nere continuamente; e sia tenuto e debba mantenere in detta casa un pilastro con cavicchie dall'una e dall'altra parte per porre i tavolati del pane ed un cassone per contenere il pane, sotto la pena ed il bando come sopra.

## Che il fornaio mandi a prendere la fornata.

Parimenti si è stabilito che il fornaio sia tenuto e debba andare o mandare a prendere la fornata alla casa di qualunque persona che gliela vorrà dare, e se alcuno volesse cuocere del pane e non avesse la fornata, che esso fornaio sia tenuto a cuocergliela della sua fornata per denari 2 viennesi per sestario, sotto la pena ed il bando per ogni volta, in cui non avrà osservato il presente capitolo, di soldi 2, in qualunque articolo di questo capitolo.

## Che il fornaio sia tenuto a restitui-re il pane a chi lo perde.

10

Parimenti si è stabilito che qualunque

fornaio sia tenuto a restituire il pane che si perde al forno, o che resti abbrucciato, o sia mal cotto, o rimanga guastato in altro modo per colpa del fornaio, e ciò a richiesta di colui a cui appartenga il pane; e che se ciò ricuserà di fare, ed in seguito sia stata fatta lagnanza al Castellano da colui a cui appartenesse il pane, paghi esso fornaio pel bando soldi 3 per qualunque volta, e restituisca sempre il pane.

## Che il fornaio custodisca la fornata.

Parimenti si è stabilito che esso fornaio sia tenuto e debba custodire e conservare la fornata a qualunque persona che glie l'avrà data; e che non prenda per proprio uso qualche parte della fornata, o la lasci prendere; ma sia tenuto ad accusare chiunque la prende al Castellano od al suo luogotenente, se ivi non prendesse una bastagna od un bastone; e chiunque avrà preso di più di essa fornata, paghi per la pena ed il bando soldi 2, ed intorno a ciò si creda all'accusa del fornaio.

## Dei fornai.

Parimenti si è stabilito che qualunque fornaio che terrà qualche forno in Carmagnola, o fornaia, sia tenuto e debba cuocere o far cuocere qualunque stajo di pane per denari 2 astesi al fornaio, o per tanto pane che valga due denari astesi e per fornata, per qualunque caso e volta, e per uno stajo denari 2 viennesi, come sopra nel capitolo, o 3 fascine ordinarie per qualunque stajo; e se alcuno non avesse la fornata, e nondimeno cuocesse o facesse cuocere al medesimo del pane, riprendere esso pane secondo il numero e ridurre detto pane al numero; che se ciò non farà, paghi per qualunque volta che contraverrà in qualche articolo suddetto soldi 5, e restituisca il pane che avrà ripreso a colui dal quale lo avrà preso, sotto la medesima pena; e pagata detta pena e le predette cose, il castellano sia tenuto a dare e farvi dar opera.

## Dei fornai che non devono tenere bestie al forno.

Parimenti si è stabilito che nessun fornaio o fornaia, od altra persona, possa tenere delle galline, dei capponi, o delle oche,

o dei polli al forno nel quale avrà la sua dimora, e nemmeno alcuna bestia porcina, qualora non la tenga sempre chiusa entro la stalla, sotto pena, per qualunque caso e volta, di soldi 3. e qualunque persona possa accusare ed abbia la terza parte del bando.

## Continua della stessa cosa.

Parimenti si è stabilito che se qualche fornaio, o fornaia, o qualche messo o servo di Lui, avrà guastato o deteriorato il pane di qualcheduno col cuocerlo male, o col cuocerlo meno, o col cuocerlo di più, od in altro modo per mezzo di se stesso, o di un altro, o delle sue bestie, che sia tenuto a restituire il valore di detto pane a colui cui apparteneva il pane; e si creda a colui cui apparteneva il pane, mediante giuramento sul valore del pane e sulla quantità guastata, salvo che i predetti capitoli riguardanti i fornai non diminuiscano in qualche modo il diritto del danno.

## Segue: Dei mugnai che tener devono i cozzoli nei molini.

Parimenti si è stabilito che qualunque

mugnaio abbia nel molino da lui tenuto un solo cozzolo ed un mezzo cozzolo, che siano segnati col segno del castellano e riconosciuti dai Ricercatori delle altre misure ossia il sestario, l'emina, e facciano 16 cozzoli uno stajo e 32 mezzi cozzoli facciano uno stajo; e prenda la macinatura alla presenza del padrone del grano o del suo messo e non possa prendere altrimenti, e che abbia la rasiera applicata al cozzolo onde scolmar la misura, e chi contraverrà e non osserverà detto modo, paghi in bando soldi 10, e sia tenuto a restituire incontanente ciò, per cui avrà commesso frode, nel doppio di ciò che colui a cui apparteneste il grano avrà voluto giurare avere il mugnaio od il suo servo preso esso grano, e si creda all'accusa di lui ed abbia l'accusatore la terza parte del bando; e qualunque mugnaio, o servo, o famiglia sua, che starà con lui, o per lui, nel molino, sia tenuto ad osservare le predette disposizioni; e parimenti il castellano sia tenuto a far giurare tutti i mugnai, ed i loro servitori e quelli della loro famiglia, fra 15 giorni dopo d'essere entrato in carica, e che i

predetti servitori e quei della loro famiglia porranno mente ed osserveranno le predette disposizioni. Ed il mugnaio che terrà con se al molino qualcheduno, che terrà qualcuno di sua famiglia, non li possa ivi tenere sotto pena di soldi 20, qualora per qualunque caso e volta non abbia prima giurato; e colui, o colei, il quale o la quale starà per lui, o per lei, ad esso molino, sinchè non avrà giurato, paghi il predetto bando; e giurino parimenti i servitori dei mugnai che staranno al molino, ed i mugnai siano tenuti a pagare il bando per essi servitori se si renderanno colpevoli nelle predette cose, quand'anche i servitori fuggissero via, ed anche per qualunque persona di sua famiglia che stesse al molino predetto e che commettesse frode nelle predette cose; e qualunque persona possa accusare come sopra ed abbia la terza parte del bando.

## Che si debba tenere non più di un molino.

Parimenti si è stabilito che un mugnaio non possa e non debba tenere in Carmagnola che un solo molino, e non avere in alcun modo

qualche parte od affare, se non in un solo, sotto pena, per qualunque caso e volta, di sol= di 60; e qualunque persona di Carmagnola lo possa accusare, e si creda alla sua accusa; e nondimeno sia tenuto a lasciare o rilasciare incontanente esso molino od essa parte, e debba incontanente lasciare il molino o più molini in cui avesse parte, salvo che non possa tenerne più di uno tanto più d'avvantaggio; ed il Castellano costringa colle pene e coi bandi a lasciare quei molini o quel molino, se non un solo, qualora non provenisse dalla volontà del Signor Marchese.

## Che il primo grano portato al Molino debba macinarsi per il primo.

Parimenti si è stabilito che qualunque mu= gnaio sia tenuto a macinare incontanente a suo luogo il grano ed il frumento porta= to al Molino, cosicchè non ammucchi quel grano, qualora non intervenga un giusto motivo, e debba conservare a ciascuno il suo luogo al molino; e se contraverrà esso mu= gnaio, o qualche persona di sua famiglia, o chi nel molino tenesse il luogo del mugnaio paghi per qualunque macinata ogni volta

soldi 3, e qualunque persona lo possa accusare, e si creda alla sua accusa ed abbia la terza parte del bando.

## Della custodia del grano.

Parimenti si è stabilito che il grano di qualunque specie, che sarà portato o condotto al molino, od ivi lasciato e legato per essere macinato, sia e debba essere sotto la custodia del mugnaio, e se da qualche persona sarà rubato in tutto od in parte, o sarà portato altrove in tutto od in parte, che esso mugnaio sia tenuto a restituire incontanente detto grano portato via o rubato, o non più trovato, ad essa persona che ne sarebbe il padrone, od alla persona che ivi lo avesse portato o fatto portare per macinarlo; ed il castellano sia tenuto a costringere incontanente esso mugnaio a restituire detto grano in grano od in farina, e sia delle predette cose prestata fede al padrone od alla padrona di cui fosse detto grano, od a quella persona che abbia portato a macinar detto grano; di tanto quanto avrà detto esser meno di quanto era quello che abbia portato od abbia fatto portare ed abbia solamente deposto nel molino

e sia allo stesso prestata fede.

## Del non tener porci e volatili nel molino.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che il mugnaio, o la mugnaia, od il socio, servo o qualcuno della famiglia d'essi, non possa avere o tenere in qualche molino, o nell'abitazione appartenente al molino, o nelle adiacenze di detto molino, qualche bestia porcina, oche, o galline, o colombi, o qualche volatile, e neppure qualche bestia, salvo che fosse una bestia su cui continuamente si conducesse il grano al molino; e chi avrà contravvenuto paghi ogni volta il bando, per qualsivoglia caso e qualsiasi volta dei predetti, soldi tre. E chiunque si sia possa con giuramento accusare e si creda alla di Lui accusa ed abbia la terza parte del bando.

## Del non rubare il grano portato al molino.



Parimenti si è stabilito che se qualche mugnaio sia stato convinto o confesso d'aver furtivamente preso o d'aver venduto del grano portato nel molino, od altrimenti d'aver deteriorato detto grano, paghi il bando di

soldi 9 e risarcisca il danno sofferto in
base al doppio del valor del grano; e se non
abbia di che pagare, perda un membro
della sua persona. Ed il Castellano sia tenu
to a perquisire e far perquisire i cozzoli di
tutti i molini di mese in mese e prima del
mese; e se, per volere d'esso Castellano, si sarà
proceduto per esse pene e bandi incorsi e
da incorrere, che se detto mugnaio, o qualcuno
di essi, in qualcuno dei predetti ed infrascritti
capitoli sarà caduto od avrà contravvenuto
che chiunque possa esso od essi accusare, ed
il Signor Marchese abbia 2 parti del
bando e l'accusatore la terza parte. E se
il furto sarà avvenuto senz' accusa, l'in=
tiero bando sia di detto Signor Marchese.
E se il servo, od altra persona della famiglia
di detto mugnaio, avrà commesso le predette
cose e sarà stato convinto o confesso, incorra
e debba incorrere in dette pene ed ammende,
in cui incorrerebbe detto mugnaio; e se non si
potrà arrestare ed avrà preso la fuga, che
il mugnaio sia tenuto a sottostare a tutte le
predette cose a cui sarebbe tenuto qualche di
Lui servo, o persona della sua famiglia, e

sia punito nel medesimo modo come si dovrebbe punire esso, quantunque detto mugnaio non sia incorso nelle predette cose, e questo si intende ed abbia luogo per quei mugnai che vengono qualcuno al molino che abbia voce e fama di ladro, il quale già altre volte fosse stato scoperto colpevole di simile delitto, altrimenti il mugnaio non sia tenuto per il servitore.

## Dell' ordine del molino.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che il mugnaio sia tenuto e debba tenere nel molino, che terrà, una buona cazzuola ed una buona tramoggia con suo piccolo buco ed una buona tartarella ben vicino alla tramoggia, acciocché il grano più piccolo non possa cadere, sotto la pena per qualsivoglia caso e qualunque volta di soldi 3, e sia creduto a colui che accuserà con giuramento e chiunque lo possa in seguito accusare.

## Del non battere il sacco.

Parimenti si è stabilito che alcuna persona non debba battere o percuotere il sacco della farina colla mano od in alcun altro modo, dopoché la farina sia stata posta

in detto sacco od in alcun sacco, nè estrarre alcuna farina con alcuna pasta o senza pasta, sotto la pena ed il bando di soldi 5 ed altrettanto per l'ammenda del danno sofferto, per qualunque caso e ciascuna volta. E chiunque possa accusare con giuramento e sia creduto alla sua accusa ed abbia la terza parte del bando.

## Del non allestire cibi nei molini.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che alcuna persona non debba fare in alcuna casa, in cui siavi un molino, alcuna focaccia torta o pastelli, di giorno o di notte, nè alcuna vivanda, sotto la pena, per qualsivoglia caso e qualunque volta, di soldi 3, chi avrà fatto taglia; ed il mugnaio, od il suo servo, non permetta in detto molino ossia casa di fare qualcuna delle predette cose, e chi avrà contravenuto, paghi il bando di soldi 5, e chiunque possa con giuramento accusare il contraventore.

## Del valambro, della macina e della garbora.

Parimenti si è stabilito che qualunque mugnaio il quale terrà un molino per se o per

altri in Carmagnola, o nella sua possessione sia tenuto e debba tenere attorno le macine la garbora o sia areschio o areschi, ben fermi al valambro, lungi dalle macine del molino predetto per 2 dita a traverso e non oltre, e la tela sovra la garbora che non tocchi la macina; e chi avrà contravenuto paghi il bando per qualsivoglia caso e qualunque volta di soldi 20; e chiunque possa accusare e sia creduto alla sua accusa se l'avrà fatta con giuramento; e nondimeno il castellano sia tenuto a fare eleggere 3 uomini del Consiglio, i quali, sotto il vincolo del giuramento, siano tenuti una volta almeno nella settimana di andar a visitare ed esaminare detti molini; e siano tenuti ad accusare chi avranno trovato aver contravvenuto in qualche modo, ed abbiano la terza parte del bando delle loro accuse, e sia creduto alle loro accuse; e fra 8 giorni dopo la pubblicazione dei presenti Capitoli siano a mezzo dei Sindaci del Comune rinnovati in Consiglio di 3 in 3 mesi, ed il Castellano sia tenuto a far osservare le predette cose col vincolo del giuramento, e se essi

Sindaci, che secondo il tempo saranno in carica, non avranno eletto detti 3 uomini siano in bando e paghino il bando di soldi 20 per ciascun d'essi.

## Seguita dei Sarti.

Parimenti si è stabilito che qualunque sarto di Carmagnola non possa, nè debba prendere per la fattura d'un guardacuore forato e d'una gonnella forata nel busto e colle maniche puntate di nodi o di piega o semplice soltanto soldi 20 astesi, e se le predette cose non avrà fatto, prenda un tanto di meno a proporzione, ossia parte per parte. E per la fattura di una gonnella e di una veste forata per un uomo, colle maniche ben puntate o sia di nodi o semplice, oltre soldi 10 astesi. E per la fattura d'un frustagno di donna, oltre soldi 8 astesi. E per la fattura d'un guardacuore forato o di una gonnella ornata di nodi o semplice, oltre soldi 10 astesi. E per la fattura d'una veste o di una gonnella colle maniche puntate e con bordatura di seta o lana e frustagno, oltre soldi 5 astesi. E per la fattura d'una gonnella di qualche uomo buono di mestizzo o di altro colore-

oltre soldi 2 e denari 6 astesi. E per la fattura d'una gonnella di bianchetto o di bianco d'un uomo, oltre soldi 2 astesi. E per la fattura di un frustagno d'un uomo, oltre soldi 3 astesi. E per la fattura d'una mantellina di colore d'un uomo, soldi 3 astesi e non oltre. E per la fattura d'un bordellino di un uomo, soldi 3 astesi. E per la fattura d'un paio di calzoni con filo, oltre denari 6 astesi. Ed i predetti ordinamenti abbiano solo tanto luogo per le persone di Carmagnola e per gli abitanti di detto luogo; per le persone forestiere non siano applicabili. Di queste deliberazioni e salario i sarti di Carmagnola saranno ben soddisfatti e facciano in conformità di esse, sotto la pena ed il bando, per qualsivoglia caso e qualunque fiata, tutte le volte che sarà stato contravvenuto, di soldi 5, e chiunque possa accusare i contravventori e l'accusatore abbia la terza parte del bando.

## Di coloro che custodiscono le bestie mediante compenso.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque pastore, od altra persona, il

quale o la quale avrà preso in custodia qual che bestia, che sia tenuto e debba quella tal bestia che avrà preso in custodia, di custodirla dal giorno che la prese sino alla natività del Signore, ed abbia esso pastore per salario d'una bestia bovina 2 steri di segala, e di caduna bestia porcina uno stero di segala e di una bestia caprina od ovina uno stero di segala; e chi avrà contravvenuto, od avrà preso di più, od avrà dato di più come sovra è detto, paghi pel bando, per ciascun caso e ciascuna volta che sarà stato contravvenuto, soldi 20, non ostanti alcuni capitoli superiormente nominati.

---

## Segue la nona collazione: Dei campari e delle loro accuse, e di ciò che appartiene ai campari ed al loro uffizio ed all'accusa dei proprii danni.

### E primieramente - Delle nomine dei campari.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che il castellano sia tenuto e debba in ogni anno, due o tre giorni prima della festa di San